



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 5114

Seduta del 02/08/2021

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*

STEFANO BOLOGNINI

DAVIDE CARLO CAPARINI

RAFFAELE CATTANEO

RICCARDO DE CORATO

MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI

PIETRO FORONI

STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI

ALESSANDRA LOCATELLI

LARA MAGONI

ALESSANDRO MATTINZOLI

FABIO ROLFI

FABRIZIO SALA

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Alessandro Mattinzoli

Oggetto

PROPOSTA DI REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE "MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 4 AGOSTO 2017, N. 4 (DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA ABITATIVA PUBBLICA E SOCIALE E DELL'ACCESSO E DELLA PERMANENZA NEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI). DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE ALLA L.R. 16/2016 DI CUI ALL'ART. 14 DELLA L.R. 7/2021 E ALL'ART. 27 DELLA L.R. 8/2021 E ULTERIORI DISPOSIZIONI MODIFICATIVE E TRANSITORIE." - (RICHIESTA DI PARERE ALLA COMMISSIONE CONSILIARE)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Giuseppe Di Raimondo Metallo

Il Dirigente Paolo Andrea Boneschi

L'atto si compone di 20 pagine

di cui 15 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 “Disciplina regionale dei servizi abitativi” che ha demandato ad apposito regolamento regionale la disciplina attuativa delle disposizioni del sistema regionale dei servizi abitativi;

VISTO il regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4 “Disciplina della programmazione dell’offerta abitativa pubblica e sociale e dell’accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici” con il quale, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 23 della citata legge regionale n. 16/2016, è stata disciplinata la programmazione dell’offerta abitativa pubblica e sociale e dettate le procedure, i criteri e le condizioni per l’accesso e la permanenza nei servizi abitativi pubblici;

VISTE:

- la sentenza della Corte costituzionale n. 44 del 28 gennaio 2020, che ha sancito l’illegittimità costituzionale dell’articolo 22, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 16/2016 nella parte in cui prevede il requisito di almeno 5 anni di residenza o di svolgimento dell’attività lavorativa in Regione Lombardia per poter presentare domanda di assegnazione del servizio abitativo pubblico;
- le modifiche apportate alla legge regionale n. 16/2016 dalla legge regionale 19 maggio 2021, n. 7 (Legge di semplificazione 2021) e dalla legge regionale 25 maggio 2021, n. 8 (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2021);

CONSIDERATO che, conseguentemente, occorre intervenire sul regolamento regionale n. 4/2017 e sul relativo allegato 1, parte integrante dello stesso, per renderlo coerente con le modifiche introdotte alla l.r. 16/2016;

CONSIDERATO, altresì, che si ritiene opportuno apportare ulteriori modifiche al regolamento regionale 4/2017 per rendere più efficiente il procedimento di assegnazione nonché per introdurre le necessarie disposizioni transitorie;

DATO ATTO che le principali modifiche al suddetto regolamento regionale riguardano, in particolare:

- l’eliminazione del requisito dei cinque anni di residenza o svolgimento di attività lavorativa nella regione Lombardia per presentare domanda per i servizi abitativi pubblici, a seguito della sentenza n. 44 del 28 gennaio 2020, sopra meglio specificata (art. 7, co. 1, lett. b));
- l’approvazione da parte della Giunta regionale dello schema tipo di avviso pubblico, finora tra gli allegati al regolamento regionale 4/2017 (art. 8, co.



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- 4);
- l'introduzione della possibilità per i comuni dell'ambito, che hanno unità abitative disponibili all'assegnazione, di invitare il comune capofila all'emanazione dell'avviso pubblico, qualora non vi provveda da almeno sei mesi, e di pubblicare un avviso per il proprio territorio nel caso in cui, malgrado l'invito, il comune capofila continui ad essere inadempiente (art. 8 bis);
 - la riduzione da cinque a due delle unità abitative da indicare nella domanda dal richiedente e la possibilità per lo stesso di esprimere la preferenza, ove possibile, per la zona o la frazione del comune (art. 9, co. 3);
 - la possibilità per il richiedente, anche in assenza di unità abitative adeguate al nucleo familiare, di presentare comunque domanda, di cui l'ente proprietario terrà conto in fase di assegnazione qualora si rendano disponibili, successivamente all'apertura dell'avviso pubblico, unità abitative adeguate (art. 9, co. 3 bis);
 - l'introduzione della possibilità per gli ascendenti e discendenti di primo grado di subentrare nell'alloggio, a seguito della morte dell'assegnatario, purché l'autorizzazione ad abitare nell'alloggio sia stata concessa dal proprietario da almeno dodici mesi (art. 21, co. 1, lett. b bis));
 - la previsione della sospensione dell'esecuzione del provvedimento di decadenza nei confronti dell'assegnatario che, non avendo presentato la documentazione richiesta per l'aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza, vi provveda successivamente, prima che sia eseguito il provvedimento di rilascio dell'alloggio (art. 25, co. 1, lett. j));
 - l'aggiunta, quale causa di decadenza, dell'ipotesi di mancata richiesta, pur avendone i requisiti, di contributi regionali a sostegno dei costi per la locazione sociale (art. 25, co. 1, lett. j bis));
 - la previsione dell'invio da parte dell'ente proprietario, con determinazione di un canone adeguato alla situazione economica attuale, del preavviso di decadenza per coloro che superano il limite (economico o patrimoniale) per la permanenza nell'unità abitativa, con conseguente conferma dell'assegnazione in caso di accettazione del nuovo canone o, in caso contrario, assegnazione di un termine per il rilascio dell'alloggio (art. 25, co. 1 bis);
 - la disciplina del procedimento di decadenza dall'assegnazione in caso di superamento del doppio del valore ISEE o del doppio della soglia patrimoniale previsti per la permanenza nell'unità abitativa, purché tale condizione non sia determinata da situazioni eccezionali e contingenti destinate a non incidere in modo duraturo sulla situazione economica e



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- patrimoniale dell'assegnatario. (art. 25, co. 1 ter);
- la possibilità per l'ente proprietario di prevedere forme di valorizzazione disciplinate dalla l.r. 16/2016 in caso di superamento delle soglie di decadenza (art. 25, co. 1 quinquies);
 - la sospensione dell'esecuzione del provvedimento di decadenza nei confronti dell'assegnatario moroso qualora lo stesso sottoscriva con l'ente proprietario un piano di rientro dal debito contratto (art. 25, co. 4);
 - la previsione di una norma transitoria che disciplini gli effetti del provvedimento di decadenza adottato in vigore della disposizione di cui al comma 9 dell'art. 26 della l.r. 16/2016, abrogata dall'art. 27 della l.r. 8/2021 (art. 28, co. 5 ter);
 - la previsione di un'ulteriore norma transitoria che disponga la vigenza delle graduatorie pubblicate e degli atti adottati prima della pubblicazione delle presenti modifiche al regolamento regionale 4/2017, sino alla pubblicazione delle graduatorie definitive relative agli avvisi emanati a seguito dell'entrata in vigore delle presenti modifiche e comunque non oltre il 31 marzo 2022 (art. 28, co. 12 ter);
 - l'adeguamento delle condizioni familiari ed abitative di cui all'allegato 1 del regolamento regionale 4/2017, in attuazione dell'art. 23, comma 6, della l.r. 16/2016;

SENTITI in merito ANCI, le ALER, le Associazioni di categorie degli inquilini e le Organizzazioni Sindacali;

DATO ATTO che, in fase istruttoria, sono state acquisite le osservazioni del Comitato tecnico-scientifico legislativo;

VISTA la legge statutaria 30 agosto 2008, n. 1 "Statuto d'autonomia della Lombardia" e, in particolare, l'art. 42 in base al quale i regolamenti regionali di esecuzione e di attuazione di leggi regionali sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere obbligatorio dalla commissione consiliare competente;

RITENUTO, pertanto, di approvare, l'allegata proposta di regolamento regionale recante "Modifiche al regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4 (Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici). Disposizioni per l'attuazione delle modifiche alla l.r. 16/2016 di cui all'art. 14 della l.r. 7/2021 e all'art. 27 della l.r. 8/2021 e ulteriori disposizioni modificative e transitorie." - (Richiesta di parere alla commissione consiliare), parte integrante e sostanziale del presente



Regione Lombardia

LA GIUNTA

provvedimento;

ALL'UNANIMITA' dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'allegata proposta di regolamento regionale recante "Modifiche al regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4 (Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici). Disposizioni per l'attuazione delle modifiche alla l.r. 16/2016 di cui all'art. 14 della l.r. 7/2021 e all'art. 27 della l.r. 8/2021 e ulteriori disposizioni modificative e transitorie", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre l'invio del presente provvedimento alla competente commissione consiliare al fine di acquisire il parere previsto.

IL SEGRETARIO

ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge